

Delibera n° 1820

Estratto del processo verbale della seduta del
30 settembre 2016

oggetto:

LR 18/2015, ART 16. PROGRAMMA TRIENNALE PER LA CONVERSIONE DEGLI INCENTIVI PLURIENNALI CONCESSI IN QUOTE ANNUALI COSTANTI AGLI ENTI LOCALI. APPROVAZIONE DEFINITIVA.

Debora SERRACCHIANI	<i>Presidente</i>	<i>presente</i>
Sergio BOLZONELLO	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
Loredana PANARITI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Paolo PANONTIN	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Francesco PERONI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Mariagrazia SANTORO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Cristiano SHAURLI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Maria Sandra TELESCA	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Gianni TORRENTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Sara VITO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>

Daniele BERTUZZI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 “La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali” e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'articolo 16 della citata legge regionale che fissa le disposizioni volte alla definizione del Programma triennale per la conversione degli incentivi pluriennali concessi agli enti locali in quote annuali costanti per la realizzazione di opere pubbliche e relativi investimenti, in contributi in conto capitale da liquidarsi, per le quote non ancora erogate, in base alla progressione della spesa;

Visto il comma 5, dell'articolo 16, della legge regionale 18/2015 che prevede che il Programma triennale succitato è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di autonomie locali, sentito il Consiglio delle autonomie locali ed è elaborato sulla base delle segnalazioni degli incentivi, in possesso dei requisiti per la convertibilità, presentate dalle Direzioni centrali che hanno concesso gli incentivi medesimi;

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, il Programma triennale:

1. individua le linee contributive per gli investimenti degli enti locali ammissibili a conversione;
2. individua i criteri per la definizione dell'ordine di precedenza di ammissione alla conversione, tenuto conto delle fasi di studio, progettazione ed esecuzione degli investimenti, del valore dei medesimi;
3. ammette al procedimento di conversione, tramite l'indicazione dei relativi decreti di impegno, gli incentivi la cui conversione, tenuto conto delle annualità successive a quella in corso al momento di adozione della deliberazione, risulti interamente finanziabile dalle dotazioni del fondo di cui al comma 4, del medesimo articolo e con la possibilità di ammettere al procedimento l'incentivo collocato in posizione successiva, qualora la conversione del precedente non risulti interamente finanziabile;

Vista la deliberazione n. 2139 del 29 ottobre 2015 che ha approvato il Programma triennale per la conversione degli incentivi pluriennali concessi in quote annuali costanti agli enti locali per l'anno 2015;

Ritenuto di consentire alle Direzioni centrali, anche per l'anno 2016, di segnalare ulteriori incentivi da convertire, considerato che non risultano più attuali le segnalazioni effettuate nell'anno 2015, per modifiche normative e attuative intervenute successivamente;

Richiamato il comma 1, dell'articolo 9, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 che dispone che gli investimenti a favore degli enti locali finanziati con la legge medesima costituiscono interventi prioritari di sviluppo integrato del territorio, le cui risorse in conto capitale sono prioritariamente assegnate ai Comuni partecipanti alle Unioni territoriali intercomunali, di cui alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (*Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative*), anche in deroga alle leggi e ai regolamenti di settore;

Ritenuto, pertanto, in adempimento a quanto disposto dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale n. 14/2016 e per l'ammontare stanziato con la legge medesima per le procedure dell'articolo 16 della legge regionale 18/2015, di ammettere prioritariamente alla conversione le opere segnalate dalle Direzioni centrali e relative ai Comuni che hanno deliberato l'adesione alle Unioni territoriali intercomunali entro il 15 settembre 2016;

Ritenuto, altresì, di accordare l'ordine di priorità alle opere segnalate dalle Direzioni centrali e relative a quelle amministrazioni comunali che deliberino l'adesione alle Unioni nei termini utili per la predisposizione della deliberazione che prende atto delle manifestazioni di interesse alla conversione da parte degli enti locali e, quindi entro l'8 ottobre 2016;

Considerato che di tale priorità si terrà conto al momento della presa d'atto delle adesioni da parte degli enti locali al Programma di conversione di cui al presente atto, da attuarsi con successiva deliberazione, avuto anche riguardo alle dotazioni complessive del Fondo di cui all'articolo 16, comma 4, della legge regionale 18/2015;

Richiamato il comma 24, dell'articolo 9 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14, che ammette al Programma di conversione degli incentivi, di cui all'articolo 16 della legge regionale 18/2015, le opere individuate dalla deliberazione della Giunta regionale che approva le proposte di utilizzo degli enti locali ai sensi dell'articolo 29, comma 5, della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1291 dell'8 luglio 2016, adottata ai sensi dell'articolo 29, della legge regionale 13/2014 sopra citata, che ha definito le finalità e l'utilizzo delle annualità dei contributi pluriennali rimaste prive di destinazione, valutando gli interventi individuati dagli enti;

Considerato inoltre che con il medesimo atto deliberativo si è ritenuto di attribuire alle opere oggetto di conversione ex articolo 29, comma 5, della legge regionale 13/2014 una priorità nell'accesso alla conversione prevista ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della legge regionale 18/2015;

Visto il decreto del Vice Direttore centrale Infrastrutture e Territorio n. 3414/TERINF del 24 agosto 2016 di correzione di alcuni errori materiali contenuti nella deliberazione della Giunta regionale n. 1291/2016, sopra citata, non incidenti sui contenuti sostanziali dell'atto;

Vista la deliberazione di generalità della Giunta regionale n. 1629 del 2 settembre 2016 che ha fornito le prime direttive sui criteri, che si intendono confermati, in base ai quali, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della legge regionale n. 18/2015, viene definito il seguente ordine di precedenza di ammissione alla conversione degli incentivi pluriennali concessi agli enti locali, fermo restando che con la presa d'atto delle adesioni da parte degli enti locali al Programma, saranno prioritariamente soddisfatte le segnalazioni relative ai Comuni che hanno deliberato il loro ingresso nelle Unioni Territoriali Intercomunali, come specificato nei precedenti paragrafi:

1. Gli investimenti assistiti da incentivo regionale sono stati preliminarmente suddivisi sulla base del seguente ordine di priorità:

- a) opere oggetto di conversione ex articolo 29, comma 5, della legge regionale 13/2014;
- b) altre opere.

2. All'interno dei due aggregati di cui al punto 1, lettere a) e b) si è proceduto sulla base dei seguenti criteri:

- a) gli investimenti sono stati ordinati in base alle diverse fasi di avanzamento che risultano dalla Mappatura aggiornata al 29/07/2016, dando priorità nell'ambito di queste alle fasi secondo un ordine decrescente partendo da quella conclusiva;

- b) nell'ambito delle fasi di avanzamento è stata data priorità a quelle opere che rappresentino il secondo lotto o completamento di un'opera esistente;
- c) nell'ambito di ciascuna fase e tenuto conto della priorità di cui al precedente punto b) le opere sono state ordinate in base al valore dell'investimento partendo da quello minore, ciò al fine di consentire lo sblocco del maggior numero di opere.

Valutato che, qualora dall'applicazione dei criteri sopra elencati, si determinino situazioni ex aequo, sarà attribuita precedenza nell'ammissione alla conversione all'incentivo il cui decreto di concessione risulti più datato;

Rilevato che la deliberazione di generalità n. 1629/2016 ha previsto che, le informazioni indicanti la suddivisione delle opere in lotti saranno acquisite all'atto dell'adesione da parte degli enti locali al Programma di conversione;

Considerato, quindi, che il Programma di adesione approvato con il presente atto deliberativo non effettua l'ordinamento sulla base dei lotti, ma tale operazione sarà operata all'atto dell'approvazione, con propria deliberazione, della graduatoria definitiva;

Ricordato che non sono ammessi alla conversione gli incentivi pluriennali a fronte dei quali gli enti abbiano fatto ricorso al mercato finanziario per ottenerne l'attualizzazione, così come previsto dall'articolo 16, comma 3, della legge regionale 18/2015;

Evidenziato che, per l'anno 2016, al fine di consentire agli enti locali di individuare e selezionare formalmente le opere che potrebbero essere realizzate, è stato utilizzato l'applicativo regionale della "Mappatura Opere";

Vista la nota protocollo n. 7539/P del 13 luglio 2016 della Direzione centrale Autonomie locali e coordinamento delle riforme con cui sono state fornite agli Enti locali le informazioni tecniche utili all'aggiornamento dell'applicativo e alla segnalazione delle opere oggetto di potenziale convertibilità;

Vista la successiva nota protocollo n. 8472/P del 8 agosto 2016 della Direzione centrale Autonomie locali e coordinamento delle riforme con cui sono state inviate alle Direzioni centrali le indicazioni operative per l'attivazione della procedura volte a facilitare l'attività di individuazione degli incentivi pluriennali in possesso dei requisiti di convertibilità previsti dall'articolo 16, della legge regionale n. 18/2015;

Viste la seguenti note con le quali le Direzioni centrali interessate hanno inviato le segnalazioni previste dall'articolo 16, comma 7, della legge regionale 18/2015:

- nota protocollo 14391/P del 6 settembre 2016 della Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia;
- nota protocollo 32178/P del 6 settembre 2016 della Direzione centrale infrastrutture e territorio;
- nota protocollo 9818/P del 7 settembre 2016 della Direzione centrale cultura, sport, e solidarietà;
- nota protocollo 19851/P del 8 settembre 2016 della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione;

Osservato che la Direzione centrale ambiente ed energia non gestisce incentivi pluriennali in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, della legge regionale n. 18/2015 e, pertanto ha dato riscontro negativo con e-mail del 25 agosto 2016;

Rilevato che non vi sono stati riscontri da parte delle altre Direzioni centrali destinatarie della nota prot. n. 8472/P dell'8 agosto 2016;

Ricordato che le segnalazioni ricevute dalle Direzioni sono state sottoposte alle verifiche di natura contabile, effettuate dalla Direzione centrale finanze, patrimonio coordinamento e

programmazione politiche economiche e comunitarie, allo scopo di allineare quanto segnalato dalle Direzioni con i valori risultanti nei pertinenti capitoli del bilancio regionale;

Ricordato che sulla base di tali segnalazioni è stato predisposto il Programma triennale 2016-2018 (Allegato A) che fa parte integrante del presente atto, il quale individua le linee contributive ammissibili alla conversione ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale n. 18/2015 e fissa un ordine di precedenza di ammissione alla conversione tenuto conto dei criteri definiti con propria generalità n. 1629/2016, nonché dei criteri previsti con il presente atto;

Visto l'articolo 9, comma 23 della legge regionale n. 14/2016 che prevede che gli enti locali siano tenuti a comunicare l'adesione al Programma approvato in via definitiva, entro 15 giorni dal ricevimento, tramite pec, del Programma medesimo;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1770 del 23 settembre 2016, che ha approvato in via preliminare il Programma triennale 2016-2018 di cui all'articolo 16, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

Sentito il Consiglio delle autonomie locali che, nella seduta del 27 settembre 2016, ha espresso il parere favorevole previsto ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d) della legge regionale 22 maggio 2015, n.12;

Ritenuto di procedere all'approvazione definitiva dell'integrazione di cui trattasi;

Su proposta dell'Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, comparto unico, sistemi informativi, caccia e risorse ittiche, delegato alla protezione civile;
La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

1. È approvato il Programma triennale 2016-2018 di cui all'articolo 16, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, a scorrimento annuale, di conversione degli incentivi pluriennali già concessi in quote annuali costanti agli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche ed investimenti, in contributi in conto capitale da liquidarsi in base alla progressione della spesa secondo l'ordine di precedenza indicato nell'Allegato A) che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. È attribuita precedenza nell'ammissione alla conversione degli incentivi, alle opere segnalate dalle Direzioni centrali e relative ai Comuni aderenti alle Unioni territoriali intercomunali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14. Di tale priorità si terrà conto al momento della presa d'atto delle adesioni da parte degli enti locali al Programma di conversione di cui al presente atto, da attuarsi con successiva deliberazione, avuto anche riguardo alle dotazioni complessive del Fondo di cui all'articolo 16, comma 4, della legge regionale 18/2015.

3. Si dà atto che, ai sensi di quanto previsto all'articolo 9, comma 24, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14, al Programma di conversione degli incentivi sono ammesse le opere individuate dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1291 dell'8 luglio 2016, così come modificata dal decreto del Vice Direttore della Direzione centrale Infrastrutture e territorio n. 3414 del 24 agosto 2016, che approva le proposte di utilizzo degli enti locali ai sensi dell'articolo 29, comma 5, della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13.

4. Il Programma è stato predisposto sulla base dei criteri definiti con la deliberazione di generalità n. 1629 del 2 settembre 2016 che si intendono confermati e individuano le seguenti priorità al fine di perseguire il duplice scopo di agevolare lo sblocco del maggior

numero possibile di opere e favorire gli investimenti che si trovano in avanzato stato di progressione dei lavori per facilitarne il completamento:

1. Gli investimenti assistiti da incentivo regionale sono preliminarmente suddivisi sulla base del seguente ordine di priorità:
 - a) opere oggetto di conversione ex articolo 29, comma 5, della legge regionale 13/2014;
 - b) altre opere.
2. All'interno dei due aggregati di cui al punto 1, lettere a) e b) si procederà sulla base dei seguenti criteri:
 - c) gli investimenti sono ordinati in base alle diverse fasi di avanzamento che risultano dalla Mappatura aggiornata al 29/07/2016, dando priorità nell'ambito di queste alle fasi secondo un ordine decrescente partendo da quella conclusiva;
 - d) nell'ambito delle fasi di avanzamento viene data priorità a quelle opere che rappresentino il secondo lotto o completamento di un'opera esistente;
 - e) nell'ambito di ciascuna fase e tenuto conto della priorità di cui al precedente punto b) le opere vengono ordinate in base al valore dell'investimento partendo da quello minore, ciò al fine di consentire lo sblocco del maggior numero di opere.
5. È attribuita precedenza, nell'ammissione alla conversione, all'incentivo il cui decreto di concessione risulti più datato qualora dall'applicazione dei criteri esposti al punto 2) si determinino situazioni ex aequo.
6. L'ordinamento sulla base dei lotti sarà effettuato in sede di approvazione, con propria deliberazione, della graduatoria definitiva in esito a quanto indicato dagli enti tramite l'applicativo "Mappatura Opere" all'atto dell'adesione al Programma.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE